

**Commissione Agricoltura e produzione agroalimentare****Senato della Repubblica**

**Audizione su Atto Governo n. 411 sottoposto a parere parlamentare relativo allo schema di Decreto legislativo che reintroduce l'indicazione obbligatoria in etichetta della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento**

**17 maggio 2017**

**Premessa**

Come è noto il Reg. UE 1169/11, a partire dal 2013, non ha più reso obbligatorio l'indicazione sulle confezioni degli alimenti preimballati del luogo di produzione (sede dello stabilimento) o di confezionamento. Tale obbligo era vigente solo in Italia, e garantiva in maniera efficace la tracciabilità del prodotto in caso di pericolo alimentare. Le aziende italiane in questi anni, per ovviare alla disposizione comunitaria, hanno adottato un gentleman agreement continuando, di fatto, ad indicare lo stabilimento di produzione.

Negli anni successivi all'entrata in vigore del Regolamento, l'Italia, in accordo con il Tavolo alimentare del Ministero dello Sviluppo economico, ha iniziato l'iter per la redazione di un provvedimento nazionale che reintrodusse l'obbligo; percorso che si è poi concretizzato, in questi ultimi giorni con l'attuazione della delega prevista dall'art. 5 comma 3 della legge di delegazione comunitaria 2015, n. 170/2016 e l'approvazione da parte del Governo dello schema di Decreto legislativo di cui trattasi.

Il ripristino almeno in Italia dell'indicazione sulle confezioni degli alimenti preimballati del luogo di produzione (sede dello stabilimento) o di confezionamento è stata fortemente

appoggiata da Agrinsieme con la finalità di garantire in modo più efficace la tracciabilità del prodotto in caso di pericolo alimentare.

A tal ultimo proposito esprimiamo perplessità in merito al parere formulato dalla Conferenza Stato Regioni con il quale si richiede di eliminare dal testo dello schema di Decreto legislativo il riferimento alla esigenza di garantire la rintracciabilità dell'alimento nonché di assicurare una maggior tutela della salute.

Qualora tale osservazione venisse accolta da Governo, infatti, verrebbe meno la stessa *ratio legis* del provvedimento e, pertanto, il presupposto logico-giuridico per ritenere il decreto legislativo compatibile con l'ordinamento comunitario.

Prima di passare ad una analisi più puntuale del testo evidenziamo altresì come sarebbe più che mai opportuno che l'obbligo di indicare in etichetta lo stabilimento di produzione, debba divenire una disposizione in vigore in tutti gli Stati Membri. A tal fine si potrebbe intervenire sulla revisione del Reg. UE 178/02 che, lo ricordiamo, stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.

Da ultimo, seppure l'indicazione dello stabilimento di produzione o del luogo di confezionamento previsto dal D.lgs. non ha alcun legame con l'indicazione dell'origine della materia prima, si ritiene importante in questa sede esprimere la necessità che dispositivi legislativi europei previsti, ma tutt'ora gravemente mancanti, sull'origine della materia prima siano pubblicati e siano secondo quanto si attendono i produttori europei.

### **Analisi del Testo dello schema del decreto legislativo**

Di seguito vi segnalo alcune criticità che abbiamo rilevato nel testo dello schema di decreto legislativo:

1. Rispetto al testo del Decreto legislativo n. 109/92, nel testo dello schema di d.lgs. sottoposto a parere è venuta meno la possibilità di omettere l'indicazione dello stabilimento per i prodotti, fatti in Italia ma esportati all'estero. Su tutte le etichette destinate solo all'estero molte imprese hanno sempre riportato solo l'indirizzo della sede legale. Il testo dell'articolo art.11, alla lettera c), del d.lgs. 109/2011 prevedeva, infatti, che per i prodotti destinati in altri Paesi non era obbligatorio inserire in etichetta l'indicazione dello stabilimento. Ora, invece, l'articolo 4 dello schema di d.lgs. non prevede questa ipotesi. A nostro avviso la disposizione dovrebbe essere reintrodotta visto anche il principio di mutuo riconoscimento. **Riteniamo necessario inserire all'articolo 4, comma 3, del testo dello schema del decreto legislativo il caso dei prodotti preimballati fabbricati in Italia ma destinati ad essere commercializzati all'estero perlomeno sino a quando l'obbligo italiano sia non venga esteso anche agli altri Paesi UE.** Al fine di estendere a tutti gli Stati membri tale obbligo sarebbe possibile intervenendo sulla revisione del Reg. UE 178/02, con le motivazioni di garanzia della tracciabilità ai fini della sicurezza alimentare.
2. Per quanto concerne l'ambito di applicazione della disposizione è necessario precisare la non applicazione per i prodotti vitivinicoli. La disciplina vitivinicola già prevede l'obbligo dell'indicazione in etichetta dello stabilimento, assolvendo così agli obblighi che si vorrebbero introdurre con lo schema di decreto legislativo in discussione.

Ai sensi dell'art. 119, par.1, del reg. UE n. 1308/2013, infatti, *“l'etichettatura e la presentazione dei prodotti elencati nell'allegato VII, parte II, punti da 1 a 11 e punti 13, 15 e 16, commercializzati nell'Unione o destinati all'esportazione, contengono le seguenti indicazioni obbligatorie: [...]; e) l'indicazione dell'imbottigliatore o,*

*nel caso del vino spumante, del vino spumante gassificato, del vino spumante di qualità o del vino spumante aromatico di qualità, il nome del produttore o venditore; f) l'indicazione dell'importatore nel caso dei vini importati [...].”*

Ai sensi dell’art. 56, par. 1, del reg. CE n. 607/2009, che ricordiamo si occupa di disciplinare l’applicazione del regolamento orizzontale UE n. 130872013, si intende per “a) «imbottigliatore», la persona fisica o giuridica, o l’associazione di tali persone, stabilita nell’Unione europea, che effettua o fa effettuare l’imbottigliamento per proprio conto; b) «imbottigliamento», il riempimento, con il prodotto interessato, di recipienti aventi una capienza uguale o inferiore a 60 litri, ai fini della vendita; c) «produttore», la persona fisica o giuridica, o un’associazione di tali persone, che effettua o fa effettuare per proprio conto l’elaborazione delle uve, del mosto di uve e del vino in vino spumante, vino spumante gassificato, vino spumante di qualità o vino spumante di qualità del tipo aromatico; d) «importatore», la persona fisica o giuridica, o un’associazione di tali persone, stabilita nella Comunità che si assume la responsabilità dell’immissione in libera pratica di merci non comunitarie ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 8, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio; e) «venditore», la persona fisica o giuridica, o un’associazione di tali persone, che non rientra nella definizione di produttore, che acquista e poi mette in circolazione vini spumanti, vini spumanti gassificati, vini spumanti di qualità o vini spumanti di qualità del tipo aromatico; f) «indirizzo», il nome del comune e dello Stato membro o del paese terzo in cui è situata la sede sociale dell’imbottigliatore, del produttore, del venditore o dell’importatore”. Ma soprattutto, sempre ai sensi dell’art. 56, par. 2 del reg. CE n. 607/2009, “in caso di imbottigliamento per conto terzi, l’indicazione dell’imbottigliatore è completata dai termini «imbottigliato per conto di (...)» o, nel caso in cui è indicato anche il nome e l’indirizzo della persona che ha effettuato

*l’imbottigliamento per conto terzi, dai termini «imbottigliato da (...) per conto di (...)».*” Inoltre, *“se l’imbottigliamento è realizzato in luogo diverso dalla sede dell’imbottigliatore, le indicazioni di cui al presente paragrafo sono accompagnate da un riferimento al luogo specifico in cui è effettuato l’imbottigliamento e, se è effettuato in un altro Stato membro, dal nome di tale Stato membro. Queste prescrizioni non si applicano se l’imbottigliamento è realizzato in un luogo situato nelle immediate vicinanze della sede dell’imbottigliatore”.* Tali disposizioni sono completate dagli articoli 3 e 4 del decreto ministeriale 13 agosto 2012. **Viste le predette disposizioni e considerato il fine del provvedimento in esame, si ritiene opportuno, anche ai fini di una maggior chiarezza normativa, prevedere all’articolo 1, comma 2, schema di decreto legislativo in discussione che la norma non si applica ai prodotti elencati nell'allegato VII, parte II, punti da 1 a 11 e punti 13, 15 e 16, del reg. UE n. 1308/2013 commercializzati nell'Unione o destinati all'esportazione.**